

19247/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

67

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. ANIELLO NAPPI  
Dott. GRAZIA MICCOLI  
Dott. PAOLO MICHELI  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO  
Dott. ANGELO CAPUTO

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/02/2015

SENTENZA  
N. 603  
REGISTRO GENERALE  
N. 26335/2014  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 480/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di  
TARANTO, del 17/01/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO  
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~  
~~che ha concluso per~~

6

~~Udito, per la parte civile, l'Avv.~~

~~Udit i difensor Avv.~~

Fallimentari e Societari

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. U. De Augustinis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Udito altresì per i ricorrenti gli avv.ti e che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 20/10/2009, il Tribunale di Taranto aveva dichiarato: colpevole dei reati - di cui al capo 1) - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, con le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo comma e secondo comma n. 1), l. fall., quale presidente del c.d.a. di (dichiarata fallita il 31/01/1995); e

colpevoli dei reati - di cui al capo 5), in esso assorbito quello di cui al capo 4) contestato a - di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta fraudolenta documentale, con le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo comma e secondo comma n. 1), l. fall., quali legali rappresentanti (la prima fino al 24/03/1992; il secondo, fino al 05/02/1993, il terzo dal 06/02/1993 fino al fallimento) di s.r.l. (dichiarata fallita il 20/02/1995); gli imputati erano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili fallimento ; e fallimento s.r.l.

Con sentenza deliberata il 17/01/2013, la Corte di appello di Lecce, esclusa nei confronti di la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, l. fall., ha dichiarato l'estinzione del reato ascrittogli per prescrizione perfezionatasi prima della sentenza di primo grado, eliminando per l'effetto le statuizioni civili; ha applicato a le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, riducendo la pena irrogata; ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di e d

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, e attraverso i difensore avv. e avv. articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione delle legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 423, 429, 521 e 522 cod. proc. pen. e 216 l. fall. In ordine alla mancata indicazione, nella contestazione, degli articoli di legge che

prevedono le circostanze aggravanti di cui all'art. 219, primo e secondo comma, I. fall., la Corte di appello ha escluso la violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza in quanto, in sede di discussione, il difensore degli imputati, avrebbe chiesto in via gradata il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante speciale, così evidenziando l'accettazione del contraddittorio e la possibilità di difendersi sul punto. L'argomentazione della Corte di appello è erronea perché già in primo grado e al momento della discussione, in mancanza dell'asserita sussistenza delle aggravanti in fatto, il reato era prescritto e, posto che il Tribunale, nel procedere oltre, dava atto di non intendere ritenere la prescrizione del reato, secondo la Corte di appello, si è posta la difesa nell'alternativa di non chiedere il beneficio per gli imputati (così non dando l'asserita acquiescenza) o di chiedere l'applicazione della circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza "così evidenziando la possibilità di difendersi sul punto". Sulla base dell'argomentare dei giudici di merito, risulterebbe del tutto irrilevante l'assenza dell'articolo di legge nel capo di imputazione soprattutto quando vi sia contestualmente assenza di formule specifiche che enuncino la sussistenza di una circostanza aggravante, mancando qualsiasi indicazione nell'enunciazione del fatto-reato che possa dare contezza all'imputato dell'avvenuta contestazione della circostanza aggravante. Dalla lettura del capo di imputazione nulla si evince con riferimento ad una supposta aggravante, se non la mera descrizione dei reati di bancarotta patrimoniale e documentale, mentre diverso sarebbe stato se, a fronte di un'indicazione di fatti che riconducessero all'aggravante, mancando solo l'indicazione dell'articolo di legge, il giudice ne avesse eventualmente desunto la contestazione.

2.2. Violazione delle legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 423, 429, 521 e 522 cod. proc. pen. e 216 I. fall. In relazione alla terza distrazione, la Corte di appello nei confronti dell'imputato e ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. La motivazione è illogica, in quanto la circostanza è stata esclusa nei confronti di (sul cui conto risultavano 2 miliardi di lire fonte di asserite distrazioni sociali), mentre è stata ritenuta nei confronti (sul cui conto vi era meno di mezzo miliardo di lire, sempre fonte delle dette distrazioni).

2.3. Violazione delle legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione alla richiesta perizia ricostruttiva e all'art. 216 I. fall. I processi verbali della Guardia di Finanza a carico delle due società fallite sono anteriori al fallimento ed essendo finalizzati ad accertamenti fiscali nulla potevano con riguardo ad ipotesi di distrazione in danno dei creditori. Quanto alla supposta

distrazione di un miliardo e 30 milioni di lire per un viaggio a Parigi organizzato da \_\_\_\_\_ per dipendenti e collaboratori di \_\_\_\_\_, il costo è stato effettivamente sostenuto da quest'ultima, sicché ai suoi amministratori si sarebbe al più potuto contestare un'eccessiva prodigalità, ma non un'operazione fraudolenta in danno dei creditori. La Corte di appello ha ripercorso le operazioni che avrebbero portato alla distrazione di una somma complessiva pari a circa 3,5 miliardi, operazioni rilevate dalla Guardia di Finanza che nulla ha riferito in ordine ad ipotesi di distrazione, laddove i giudici di merito hanno ritenuto la colpevolezza degli imputati per non aver fornito la prova di non avere commesso atti distrattivi. La mancanza di una perizia ha impedito di accertare la concreta entità del danno patito dai creditori, dato per scontato sulla base di un ragionamento estraneo alla realtà di mercato.

3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione \_\_\_\_\_ attraverso l difensore avv. \_\_\_\_\_ e avv. \_\_\_\_\_ articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo e il terzo motivo propongono gli argomenti sviluppati nei corrispondenti motivi del ricorso nell'interesse di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_

Il secondo motivo deduce la violazione delle legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 423, 429, 521 e 522 cod. proc. pen. e 216 l. fall. In relazione alla terza distrazione, la Corte di appello nei confronti dell'imputato \_\_\_\_\_ ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità. La motivazione è illogica, in quanto la circostanza è stata esclusa nei confronti di Renna, mentre nulla è stato riscontrato sul conto personale di \_\_\_\_\_

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi devono essere accolti risultando fondato il primo motivo.

Al fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede essendo sufficiente la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano, dovendo però l'imputazione «fare comprendere la volontà della accusa di contestare la aggravante» (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012 - dep. 12/10/2012, P.G. in proc. Diaji, Rv. 253776).

Nel caso di specie, mentre la contestazione, in riferimento al medesimo fallimento, di fatti di bancarotta patrimoniale e di fatti di bancarotta documentale

rende del tutto esplicita la contestazione in fatto della circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1), I. fall., la mera indicazione delle somme oggetto di distrazione non è idonea a far comprendere la volontà dell'accusa di contestare la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, in assenza di alcun riferimento alla disposizione relativa all'aggravante in questione e di qualsiasi indicazione in ordine alla connotazione del fatto in termini espressivi della fattispecie circostanziale.

Esclusa detta aggravante, i reati risultano prescritti prima della sentenza di primo grado. Applicando la più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, il termine massimo di prescrizione (12 anni e sei mesi) - al quale va aggiunto il periodo di sospensione pari a 23 mesi e 10 giorni, così come calcolato dalla Corte di appello - risulta decorso il 01/07/2009 e il 30/07/2009.

Pertanto, entrambe le sentenze di merito devono essere annullate senza rinvio con le conseguenze sulle statuizioni civili indicate in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza di primo grado e le statuizioni civili conseguenti.

Così deciso il 13/02/2015

Il Consigliere estensore

*Ampio Caputo*

Il Presidente

*[Signature]*

